

## Il caso dei fertilizzanti

### La norma non va cambiata

Il Dlgs 75/2010 sui fertilizzanti, a differenza del Dm 264/2016, non dovrebbe essere modificato alla luce delle risposte della Commissione Ue al ministero dell'Ambiente. Infatti esso già prevede che il prodotto ammendante compostato verde derivi anche dagli «scarti di manutenzione del verde ornamentale», intesi

come rifiuti e non come sottoprodotti. La differenza rispetto al Dm 264/2016 sta tutta nel regime autorizzatorio dell'impianto che riceve sfalci e potature da manutenzione verde pubblico e privato e la qualificazione del trasporto di chi li conferisce. In una parola, nella legittimità della gestione e, quindi, nel regime sanzionatorio

# Sfalci e potature non sono considerati «sottoprodotti»

## Manutenzione del verde

### La Commissione ha risposto ai quesiti del ministero dell'Ambiente

Sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato sono sempre rifiuti e non sono sottoprodotti, neanche se destinati alla produzione di compost o biogas. Questa la sintesi della risposta che la Commissione Ue ha fornito lo scorso 26 aprile a tre quesiti che, nello scorso febbraio, le sono stati rivolti dal ministero dell'Ambiente sui residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato con riferimento alla disciplina europea.

La Commissione ha risposto riservando, ovviamente, l'interpretazione alla Corte di giustizia, che rimane «l'unica a poter fornire

un'interpretazione giuridicamente vincolante» degli atti emanati da Consiglio e Parlamento Ue.

In Italia, si è sempre cercato di mettere sullo stesso piano sfalci e potature da verde pubblico e privato con quelli derivanti da attività agricola, selvicolturale e forestale che, invece, sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti.

Con la prima domanda, il ministero ha chiesto se tali residui «possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni». La Commissione, dopo aver ricordato la definizione di rifiuto fornita dalla direttiva 2008/98 e le esclusioni dal suo campo di applicazione che non comprende sfalci e potature, conclude che «questo

tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della direttiva» sui rifiuti.

La seconda domanda ministeriale ha chiesto se sfalci e potature possono essere qualificati come sottoprodotto, considerando «l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione». La risposta della Commissione è negativa, perché l'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un processo di produzione, in quanto «il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto». Il che implicitamente chiarisce che i sottoprodotti non possono derivare da attività diverse da quelle manifatturiere.

Da questa risposta, la Commissione fa discendere la soluzione negativa del terzo quesito, con il quale il ministero le ha chiesto se sfalci potature, ove destinati alla produzione di compost o biogas, possono essere qualificati come sottoprodotto. La risposta negativa si radica nel fatto che l'attività di manutenzione del verde, non avendo l'obiettivo di fabbricare un prodotto, non può essere considerata un processo di produzione. Pertanto, la Commissione ha affermato che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce, «siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas».

Si osserva che nel Dm 264/2006, allegato 1, «potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato» sono censiti (sezione 1) come sottoprodotti intesi come biomasse residuali per la produzione di biogas in impianti energetici e come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione (sezione 2). Alla luce della risposta della Commissione Ue, il Dm 264/2016 potrebbe essere modificato. Discorso diverso per il Dlgs 75/2010 sui fertilizzanti (si veda la scheda sopra).

—P.FI.

**La chiave sta nel fatto che l'attività non è classificabile come un processo di produzione**